



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Roma, 16 MAR. 2011

AL SERVIZIO III - DIVISIONE 11^
SEDE

Prot. n. 445
All.: 1

Oggetto: Pubblicazione del Decreto del Capo del Corpo 16 marzo 2011 "Riorganizzazione del Servizio Nautico", sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del C.F.S.

Si trasmette copia del Decreto del Capo del Corpo 16 marzo 2011 "Riorganizzazione del Servizio Nautico", per la pubblicazione sul Supplemento del Bollettino Ufficiale del C.F.S..

IL REGGENTE DELL'UFFICIO
V.Q.A.F. Luciano Marletta

D.C.C. n° 16/M



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

IL CAPO DEL CORPO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTA la Legge del 6 dicembre 1991 n. 394, recante la "Legge quadro sulle aree protette";

VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 201, recante il "Riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato";

VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante il "Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, recante l'istituzione dei "Coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2003, n. 264, recante il "Regolamento concernente delle unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 febbraio 2003 n. 4, recante "Istituzione del Servizio Nautico del Corpo forestale dello Stato";

VISTA la Legge 06 febbraio 2004 n. 36, recante il "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2005, recante la "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato" e successivo Decreto interpretativo e modificativo 9 febbraio 2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005 n. 300, recante le "Modalità di istituzione e di gestione del registro della navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2006 n. 193, recante il "Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia";

VISTO il Decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 29 maggio 2008, recante la "Organizzazione delle attività di competenza attribuite dalle vigenti disposizioni all'Ispettorato generale, ai comandi regionali e uffici subordinati";

VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 21 dicembre 2009;

RAVVISATA la necessità di assicurare elevati livelli di efficienza ed efficacia ai servizi individuati per la salvaguardia degli ecosistemi costieri, marini, fluviali e lacustri;

RAVVISATA la necessità di procedere all'istituzione del Centro Nautico Nazionale e del Centro Addestramento Nautico, a livello centrale, e delle Squadre Nautiche, a livello periferico;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n.195/95;

DECRETA

Articolo 1

Livelli organizzativi

1. La struttura organizzativa dell'attività del servizio nautico del Corpo forestale dello Stato si articola su due livelli: centrale e periferico.
2. Il livello centrale ha funzioni di gestione tecnico-logistico-amministrativa dei mezzi navali e del personale della specialità, inclusa la formazione. Le strutture a ciò deputate sono individuate nel Centro Nautico Nazionale e nel Centro Addestramento Nautico.
3. Il livello periferico ha invece funzioni operative con finalità di salvaguardia degli ecosistemi costieri, marini, fluviali, lacustri e lagunari. Le strutture periferiche sono individuate nelle Squadre Nautiche.

Articolo 2

Istituzione del Centro Nautico Nazionale

1. Nell'ambito del Servizio I - Divisione 4^a dell'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato è istituito il Centro Nautico Nazionale, al quale è preposto un funzionario appartenente al ruolo (iirettivo, nominato con decreto del Capo del Corpo, posto alle dirette dipendenze del Dirigente la Divisione.
2. La dotazione organica del Centro Nautico Nazionale è fissata, escluso il funzionario preposto, in almeno 5 unità di personale.
3. Il Centro Nautico Nazionale cura la gestione tecnico-logistico-amministrativa dei mezzi navali, compreso il registro dei natanti in dotazione e del personale della specialità, inclusi i collegamenti con la Direzione Generale degli Armamenti Navali e gli Enti di Certificazione. Cura i rapporti con le altre specialità nautiche e marine delle Forze di Polizia e i Corpi civili e militari dello Stato e degli enti aventi competenze nelle aree costiere marine fluviali e lacustri.
4. Il Centro Nazionale Nautico del Corpo forestale dello Stato assicura il coordinamento delle squadre nautiche, fermo restando la loro dipendenza gerarchica, funzionale, amministrativa e operativa dai rispettivi Uffici e strutture del Corpo dove sono istituite, e gli altri compiti specificati dal presente decreto.

Articolo 3
Istituzione del Centro Addestramento Nautico

1. Nell'ambito della Scuola del Corpo forestale dello Stato, presso la Sede Staccata di Sabaudia (LT), è istituito il Centro Addestramento Nautico, al quale è preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva nominato con decreto del Capo del Corpo.
2. La dotazione organica del Centro Addestramento Nautico è fissata, escluso il funzionario preposto, in almeno 2 unità di personale.
3. Il Centro Addestramento Nautico cura, d'intesa col Centro Nautico Nazionale, l'attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale nelle materie afferenti alla tutela e salvaguardia degli ecosistemi costieri, marini, fluviali e lacustri, e in materia di navigazione, salvamento e attività subacquee, anche in concorso con analoghi Istituti di formazione di altre Amministrazioni, individuati con apposite convenzioni. A richiesta può intervenire in servizi operativi a supporto di altre strutture del Corpo.

Articolo 4
Istituzione delle Squadre Nautiche

1. Presso le articolazioni periferiche del Corpo forestale dello Stato, individuate nell'Allegato "A" per gli Ecosistemi Marini e Costieri e nell'Allegato "B" per gli Ecosistemi Fluviali e Lacustri, da ratificarsi con successivo decreto del Capo del Corpo indicante sedi, personale e ambito operativo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono istituite le Squadre Nautiche.
2. Le Squadre Nautiche curano l'espletamento delle attività istituzionali di vigilanza per la prevenzione e la repressione degli illeciti a danno degli ecosistemi marini, costieri, fluviali, lacustri, in specie nelle aree naturali protette, comprendenti:
 - a) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla salvaguardia degli ecosistemi costieri, marini, fluviali e lacustri;
 - b) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
 - c) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
 - d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale con particolare riferimento alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
 - e) collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
 - f) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale;
 - g) attività di studio e monitoraggio connesse con le proprie competenze con particolare riferimento a quanto necessario alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali;
 - h) il personale delle Squadre Nautiche può inoltre essere impiegato per specifiche operazioni nonché per servizi d'onore e di rappresentanza, in occasione di cerimonie civili e militari, festività e rassegne, fiere e per attività sportive, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione;
 - i) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

3. Il Comandante Provinciale, il Capo dell'Ufficio per la biodiversità ed il Coordinatore Territoriale per l'ambiente presso il quale operano le squadre nautiche, garantisce l'operatività del servizio avvalendosi, prevalentemente, delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli Enti locali e/o Enti gestori dell'area protetta dove istituita.

Articolo 5

Istituzione delle Squadre Nautiche per gli Ecosistemi Marini e Costieri

1. Nell'ambito delle attività relative ai compiti e funzioni di cui al precedente art. 4, comma 2, le Squadre Nautiche per gli Ecosistemi Marini e Costieri rappresentano i reparti operativi specialistici per il servizio d'istituto a mare, avente carattere esclusivo, posti alle dirette dipendenze dei Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente e presso le altre strutture del Corpo come specificato nell'Allegato "A".
2. Le Squadre Nautiche per gli Ecosistemi Marini e Costieri di cui al presente articolo, sono composte da personale dei ruoli del Corpo. L'attività formativa e addestrativa, compresa quella relativa al rilascio delle abilitazioni e di aggiornamento, viene espletata presso gli istituti di formazione individuati dal Centro Nazionale Nautico e dal Centro Addestramento Nautico, nel rispetto delle procedure previste dall'Accordo Nazionale Quadro 18 febbraio 2010.
3. Al Comando della Squadra Nautica è preposto, ove possibile, personale del ruolo Ispettori o Sovrintendenti e ruoli equiparati, ovvero, in mancanza, del ruolo Assistenti e Agenti e ruoli equiparati.
4. Le Squadre Nautiche sono composte da uno o più equipaggi: per le unità nautiche di lunghezza f.t. inferiore o uguale a 8 metri ciascun equipaggio deve essere costituito da almeno numero due unità di cui una avente l'abilitazione al comando di unità navali costiere e l'altra avente l'abilitazione alla condotta motori endotermici; per le unità nautiche di lunghezza f.t. superiore a 8 metri e inferiore o uguale a 15 metri, ciascun equipaggio deve essere costituito da almeno numero tre unità delle quali almeno una avente l'abilitazione al comando di unità navali costiere e un'altra l'abilitazione alla condotta motori endotermici.
5. Nel caso in cui più Squadre Nautiche operino congiuntamente, il coordinamento delle operazioni viene assunto dal funzionario più alto in grado presente nell'area operativa o da un funzionario o da un dirigente nominato dall'Ispettorato generale del CFS in rapporto alle necessità del servizio.

Articolo 6

Istituzione delle Squadre Nautiche per gli Ecosistemi Lacustri e Fluviali

1. Nell'ambito delle attività relative ai compiti e funzioni di cui al precedente Art. 4, comma 2, le Squadre Nautiche per gli Ecosistemi Lacustri e Fluviali rappresentano i reparti operativi specialistici di pronto impiego di livello territoriale, avente carattere ausiliario, poste alle dirette dipendenze del Comando Provinciale o presso le altre strutture del Corpo dove istituite.
2. Le Squadre Nautiche per gli Ecosistemi Lacustri e Fluviali di cui al presente articolo, sono composte da personale dei ruoli del Corpo. L'attività formativa e addestrativa compresa quella relativa al rilascio delle abilitazioni e di aggiornamento, viene espletata presso gli istituti di formazione individuati dal Centro Nazionale Nautico d'intesa con il Centro Addestramento Nautico.

3. *M* Comando della Squadra Nautica è preposto, di norma, personale del ruolo Ispettori o Sovrintendenti e ruoli equiparati, ovvero, in mancanza, del ruolo Assistenti e Agenti e ruoli equiparati.
4. Le Squadre Nautiche sono composte da uno o più equipaggi: per le unità nautiche di lunghezza f.t. inferiore o uguale a 8 metri ciascun equipaggio deve esser costituito da almeno numero due unità in possesso delle abilitazioni riconosciute dal Centro Nazionale Nautico, per le unità nautiche di lunghezza f.t. superiore a 8 metri e inferiori o uguali a 10 metri, ciascun equipaggio deve esser costituito da almeno numero tre unità, di cui almeno 2 in possesso delle abilitazioni riconosciute dal Centro Nazionale Nautico.
5. I Comandi Regionali del Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle competenze specifiche assicurano il coordinamento dei servizi specialistici di cui al presente decreto autorizzando eventuali impieghi delle squadre nautiche al di fuori della giurisdizione di assegnazione.

Articolo 7

Mezzi e attrezzature

1. Le squadre nautiche sono dotate di *mezzi*, attrezzature ed equipaggiamenti specifici per il servizio, nonché da dotazioni strumentali necessarie alla gestione d'uso di detta attrezzatura.
2. Le Squadre Nautiche operanti in acque marittime devono aver dislocate le unità nautiche loro assegnate nel contesto delle aree portuali, individuate previa verifica dell'adeguatezza e funzionalità degli ormeggi.
3. Le unità navali costituenti i mezzi delle Squadre Nautiche per l'impiego nel servizio d'istituto, devono essere iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle Amministrazioni dello Stato, previsto dall' art. 4 comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321 (Decreto del Presidente della Repubblica 28 Novembre 2005, n.300) o nel registro dei *mezzi* navali e imbarcazioni in dotazione al Corpo, nel rispetto delle disposizioni relative alla statistica delle unità nautiche minori del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.


Articolo 8

Regolamento applicativo

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, verra' emanato il regolamento applicativo per la gestione tecnico-logistica-amministrativa del personale e dei *mezzi* navali in dotazione.

ROMA, 16 MAR. 2011

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone



Istituzione squadre nautiche per la salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri

Per i motivi nelle premesse specificati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 del citato decreto 6 febbraio 2003 n. 4 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, istitutivo del Servizio Nautico del Corpo forestale dello Stato, sono istituite le seguenti Squadre Nautiche per la salvaguardia delle zone costiere e marine:

Monte Argentario (C.T.A. Arcipelago Toscano);

Portoferraio (C.T.A. Arcipelago Toscano);

Follonica (U.T.B. Follonica);

Caprera - La Maddalena (Comando Regionale Toscana);

Circeo (C.T.A. Sabaudia);

Cilento (C.T.A. Vallo della Lucania);

Gargano (C.T.A. Parco Nazionale del Gargano);

Cinque Terre (C.T.A. Cinque Terre);

Napoli (Comando Provinciale);

Venezia (Comando Provinciale);

Delta del Po (Comando provinciale Ferrara).

Istituzione squadre nautiche per la salvaguardia degli ecosistemi fluviali e lacustri

Per i motivi nelle premesse specificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato decreto 6 febbraio 2003 n. 4 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, istitutivo del Servizio Nautico del Corpo forestale dello Stato, sono individuate i seguenti ambiti operativi per l'istituzione delle squadre nautiche per la tutela degli ecosistemi lacustri e fluviali, corrispondenti ai bacini idrografici di rilievo nazionale:

Tagliamento

Livenza

Piave

Brenta - Bacchiglione

Adige

Po

Arno

Tevere

Liri-Garigliano

Volturno

Per detti ambiti operative o altri corrispondenti a ecosistemi fluviali o lacustri meritevoli di protezione, i Comandi Regionali, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul territorio nazionale, potranno avanzare richiesta da inoltrare entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto, alla Divisione 4[^], con specificata la sede, il personale e l'ambito operativo, per la ratifica ai sensi dell'art. 4 c. 1 del presente decreto, dell'istituzione delle squadre nautiche. Nelle formulazioni delle proposte dovrà essere specificata la disponibilità, eventualmente garantita per l'operatività del servizio, delle risorse finanziarie e strumentali degli Enti locali e/o Enti gestori dell'area protetta dove istituita.